

## STATUTO

### Costituzione - Denominazione — Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Meridiana Laboratorio internazionale di Paesaggistica Urbana — APS" in conformità al D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel RUNTS. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Meridiana Laboratorio internazionale di Paesaggistica Urbana — APS", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

### Finalità e attività

Art. 3. (Identico all'Art. 3 dell'Atto Costitutivo - VEDI SOPRA per il testo).

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: a) Promuovere e realizzare attività ed iniziative culturali per diffondere una nuova "Cultura" del Verde. b) Realizzare progetti e interventi di tutela del paesaggio e valorizzazione culturale con focus sul Verde (urbano ed extra-urbano). c) Favorire processi virtuosi di pianificazione, progettazione, gestione, manutenzione e cura del Verde,

d) Fornire assistenza e supporto tecnico alle Pubbliche Amministrazioni. f) Realizzare intese con il mondo della Ricerca e del mondo produttivo a sostegno dell'innovazione. g) Promuovere percorsi di formazione. h) Promuovere il raccordo con il mondo della Scuola. i) Promuovere attività turistiche di interesse sociale e culturale. j) Realizzare attività editoriale sul tema del verde. k) Favorire e stimolare il raccordo tra tutti gli operatori e i Cittadini.

Art. 5. L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 6. L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale, purché secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

### Soci

Art. 7. Possono diventare soci tutti coloro che ne fanno richiesta e ne condividono gli scopi. Il mantenimento della qualifica è subordinato al pagamento della quota associativa.

Art. 8. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo, che decide sull'accoglimento. L'adesione è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda deve essere motivato per iscritto entro 60 giorni. L'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea.

### Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno diritto ad essere informati, a partecipare con diritto di voto alle assemblee, ad essere eletti alle cariche sociali e ad esaminare i libri sociali. Hanno diritto di recesso con preavviso di almeno 8 giorni. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Hanno l'obbligo di pagare la quota associativa e di rispettare lo statuto. I soci che hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno diritti sul patrimonio.

### Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde per morte; morosità; dimissioni scritte; esclusione (per atti di indisciplina o inattività prolungata). La perdita è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 60 giorni.

## Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che prestano attività spontanea, gratuita ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non è retribuita. Sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente. I soci volontari sono assicurati contro infortuni e responsabilità civile e sono iscritti in un apposito registro.

## Sostenitori

Art. 13. Possono essere riconosciuti sostenitori le persone che danno un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto né di elettorato attivo o passivo.

## Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, purché non volontari, se necessario. Il numero dei lavoratori non può superare il cinquanta per cento dei volontari o il 20 per cento degli associati.

## Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; l'Organo di controllo (se eletto); il Revisore dei conti (se eletto). Tutte le cariche sociali sono elettive.

### L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano, composta da tutti i soci con diritto di voto. È convocata almeno una volta all'anno e per l'approvazione del bilancio.

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima mediante comunicazione idonea (raccomandata, e-mail, ecc.) contenente l'ordine del giorno.

Art. 18. L'Assemblea: approva il bilancio e il bilancio sociale; definisce il programma di attività; elegge e revoca i consiglieri e i componenti dell'Organo di controllo; nomina il revisore legale; approva i regolamenti; delibera sulle modifiche statutarie; delibera lo scioglimento; decide su ogni altro argomento di sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie: presenza di tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio: voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. I componenti del Consiglio direttivo non votano nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità o l'approvazione del Bilancio.

### Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che sia necessario. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione dell'associazione; elegge il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario; attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; predispone il bilancio e i regolamenti; delibera sull'ammissione dei soci e sulla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso di assenza di consiglieri, il Consiglio provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

## Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante e ha l'uso della firma sociale. Le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario in caso di assenza.

## Il Tesoriere

Art. 27. Il Tesoriere tiene e aggiorna i libri contabili e predispone il bilancio.

## Il Segretario

Art. 28. Il Segretario redige e tiene aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e custodisce il libro soci.

## L'Organo di controllo

Art. 29. Viene eletto se i ricavi superano i limiti di legge. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'adeguatezza organizzativa.

## Revisore legale dei conti

Art. 30. Viene nominato se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti di legge.

## Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio è approvato entro quattro mesi. Il bilancio può essere redatto in forma semplificata in base ai ricavi.

Art. 32. Le entrate sono costituite da quote associative, contributi, donazioni, rimborsi, rendite, attività di raccolta fondi e entrate da attività diverse (purché secondarie e strumentali).

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili, titoli, donazioni e accantonamenti.

Art. 34. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili. Le quote sociali sono intrasferibili e non rimborsabili in caso di cessazione del socio.

## Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere il libro degli associati, il registro dei volontari, e i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi sociali.

## Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la pubblicità e trasparenza degli atti, con particolare riferimento ai bilanci e ai libri sociali obbligatori.

## Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se i ricavi sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare gli emolumenti attribuiti agli organi di controllo e ai dirigenti.

## Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea con maggioranze qualificate. In caso di estinzione, il patrimonio sarà interamente devoluto ad altri enti del terzo settore.

## Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto si fa riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro variazioni.